

Conciliazione vita lavoro, sgravio dell'1% per il triennio

Decreto 1° maggio. In Aula alla Camera posta la questione di fiducia al voto oggi. Tra le ultime novità approvate nuova formulazione del Tec e stretta sui tirocini extracurricolari e rider

Giorgio Pogliotti Claudio Tucci



L'esonero contributivo fino all'1% e nel limite di 50mila euro annui per ciascuna azienda, introdotto dal decreto 1° Maggio per sostenere la «conciliazione tra famiglia e lavoro, la maternità e la paternità» troverà applicazione nel triennio 2026-28. A circoscrivere la durata dell'incentivo è un emendamento dei relatori - Walter Rizzetto (Fdi), Tiziana Nisini (Lega) e Chiara Tenerini (Fi)- approvato in commissione Lavoro alla Camera lunedì sera, al Ddl di conversione in legge del Dl 62/2026 (il cosiddetto Decreto 1° maggio) su cui il Governo ieri ha posto l'ennesima questione di fiducia in Aula, e che, sarà votata oggi.

Il giusto salario è individuato nel trattamento economico complessivo (Tec) dei Ccnl firmati da sindacati e associazioni datoriali comparativamente più rappresentative che va rispettato per accedere ai bonus per assumere giovani, donne svantaggiate e disoccupati nelle Zes. Tra le novità introdotte nell'iter parlamentare la definizione del Tec, costituito da tutte le voci retributive fisse e continuative, dirette, indirette e differite, definite dai Ccnl, comprese le mensilità aggiuntive e le indennità fisse e continuative, nonché dalle prestazioni di welfare contrattuale spettanti alla generalità dei dipendenti e dagli eventuali altri istituti o indennità con valore

economico, definiti dagli stessi contratti collettivi. Una definizione che richiama il Patto della Fabbrica del 2018.

Via libera anche a un emendamento delle opposizioni a prima firma di Luigi Marattin (Pld) secondo cui la durata massima dei tirocini extracurricolari non può eccedere il limite di dodici mesi complessivi per ciascun gruppo di imprese, fermi restando gli altri limiti previsti dalla legislazione vigente. Novità inoltre sulla disciplina della contrattazione collettiva di prossimità (la legge Sacconi, n. 148/2011), secondo cui i contratti collettivi di lavoro e le specifiche intese vanno depositati presso il ministero del Lavoro e l'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro del Cnel (all'articolo 17, legge 30 dicembre 1986, n. 936. Le intese per aziende fino a 15 dipendenti, che operano in deroga alle disposizioni di legge se prevedono trattamenti peggiorativi, vanno sottoscritte presso l'Ispettorato territoriale del lavoro, informando i lavoratori interessati entro tre giorni.

La versione finale della norma sui rinnovi contrattuali (si veda Il Sole 24 Ore di ieri) prevede che entro i primi nove mesi successivi alla naturale scadenza, in assenza di diverse pattuizioni contrattuali, le retribuzioni sono adeguate, a titolo di anticipazione forfettaria, dell'incremento retributivo dell'indicatore dei prezzi al consumo al netto dei prodotti energetici importati (IPCA-NEI), nella misura pari al 50%, con esclusione del turismo e dei lavoratori del settore sanitario e sociosanitario e delle strutture che erogano prestazioni per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale dove l'adeguamento è determinato dalla contrattazione collettiva (e non può superare il 50%).

Novità anche per i riders e i lavoratori delle piattaforme: quando emergono fatti che indicano l'esistenza di poteri di direzione e controllo, anche per il tramite di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati, il rapporto di lavoro si presume di natura subordinata, salva prova contraria.

Sulla previdenza complementare, la quota che può essere percepita in capitale (cioè in un'unica soluzione) al momento del pensionamento, invece che sotto forma di rendita, che era stata portata dalla legge di Bilancio fino al 60% del montante, torna al 50%, e viene rinviata al 31 ottobre l'erogazione frazionata del montante, cioè la possibilità di ricevere il capitale in più tranches per almeno 5 anni.

Cambia poi la governance dei fondi pensione negoziali e preesistenti: a partire dal prossimo rinnovo gli organi di

amministrazione e di controllo restano in carica cinque esercizi e gli incarichi non possono essere rinnovati per più di due mandati consecutivi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA